



**PARERE MOTIVATO**  
**n.150 del 29 agosto 2019**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli Interventi del Comune di Ficarolo (RO).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 29 Agosto 2019 come da nota di convocazione in data 28 Agosto 2019 prot. N.373994;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Ficarolo con note pec prot. nn. 7516 e 7517 del 27.06.2019, acquisite al protocollo regionale nn. 278499 e 278489 del 27.06.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli Interventi;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 334139 del 25.07.19 del Genio Civile di Rovigo;
- Parere n. 69328 del 6.08.19 assunto al prot. Reg. al n.350722 del 6.08.19 dell'ULSS5;
- Parere n. 8420 del 2.08.19 assunto al prot. Reg. al n.364258 del 19.08.19 del Consorzio di Bonifica Adige Po,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 163/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** la prima variante al PI del Comune di Ficarolo si configura come adeguamento dello strumento urbanistico operativo ai contenuti del PAT e come rimodellazione della componente normativa e cartografica del PRG/PI. In particolare il PI riconferma le disposizioni vigenti per le zone omogenee di tipo "A" apportando limitati aggiustamenti dei perimetri, riconferma le disposizioni per le zone omogenee di tipo "B", e la consistenza edilizia consolidata delle stesse, introducendo indici specifici per i "lotti liberi", riclassifica gli ambiti definiti dal PRG come "C2", "C2/1" e "C2/2", subordinandone l'attuazione attraverso PUA, rivede gli ambiti classificati dal PRG come ZTO "D" definendo nuove e diverse articolazioni ed effettua una puntuale ricognizione e schedatura delle attività produttive e commerciali insediate in zona impropria. La variante recepisce n. 8 manifestazioni di interesse costituite da n. 2 varianti verdi, n. 4 schedature riferite ad attività produttive in zona impropria, di cui n. 3 riconfermate ed una in variante allo strumento urbanistico generale e n. 2 modifiche normative che non comportano nuove edificazioni e/o nuovi carichi aggiuntivi. Il PI riconferma, altresì, il dimensionamento residuo del PRG, riclassificando e attivando le aree di espansione che il PAT prevede quali linee preferenziali di sviluppo insediativo, già valutate nel Rapporto Ambientale del PAT e per le quali viene demandata la verifica di assoggettabilità in sede di PUA.

Dall'analisi delle matrici / componenti ambientali proposta nel RAP, emerge che il territorio comunale è caratterizzato da alcune criticità relative alla "qualità delle acque" e "rischio idrogeologico". In merito alla qualità delle acque si segnala che il fiume Po presenta un livello qualitativo "scadente", mentre le acque del bacino "Fissero – Tartaro – Canal Bianco" sono caratterizzate da stato ecologico "sufficiente / scarso". Riguardo il rischio idrogeologico emerge che il territorio è caratterizzato da zone di tipo R1 rischio moderato e R2 rischio medio. Il territorio è inoltre interessato dalle fasce fluviali A e B del fiume Po.

A riguardo è stato redatto uno studio di compatibilità idraulica, che individua una serie di prescrizioni di carattere generale che dovranno essere fatte proprie nella fase di attuazione degli interventi al fine di mitigare eventuali criticità. Di particolare rilevanza è la seguente prescrizione:



“... va evitata la realizzazione di locali posti al di sotto del piano campagna (scantinati)...”. Tale prescrizione dovrà essere recepita dalle NTO della variante.

Ciò premesso, il RAP pone in valutazione n. 3 manifestazioni di interesse contrassegnate dai numeri 3, 5 e 6 che sono, rispettivamente ascrivibili a due varianti verdi e ad una modifica dell'ambito di intervento n. 6 riguardante l'ampliamento della “scheda D5/10 - Attività produttive e commerciali non organicamente inserite” relativa alla proposta della Ditta SOC.CO.R.SO. srl, che svolge attività di cantieristica generale e che manifesta l'interesse di ampliare la zona “D7” al fine di poter realizzare una riqualificazione complessiva della sede operativa. La trasformazione verrà attuata con le modalità previste dal DPR 160/2010 e ss.mm.ii. I risultati della valutazione indicano che per quest'ambito, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità ambientale, in fase di attuazione dovranno essere recepite le misure di mitigazione previste dal valutatore e che riguardano le matrici aria, acque superficiali e sotterranee ed emissioni acustiche. L'analisi di coerenza proposta nel RAP considera solamente il PAT, non proponendo altre verifiche con la pianificazione sovraordinata e di settore. Si ritiene che, in ragione della natura dello strumento in esame e degli interventi di trasformazione in esso contenuti, tale analisi sia esaustiva in quanto riferita a strumento urbanistico di livello strategico, già oggetto di valutazione sotto un profilo di coerenza con i piani sovraordinati e di settore. I pareri espressi dalle Autorità ambientali consultate non hanno evidenziato possibili effetti / impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante in esame.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 29 agosto 2019, dalla quale emerge che la prima variante al Piano degli Interventi del Comune di Ficarolo non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento di una serie di prescrizioni;

**ATTESO** che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità ambientali consultate nonché gli esiti della relazione istruttoria tecnica VincA n. 163/2019.

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano degli Interventi del Comune di Ficarolo in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni:

**Prima dell'approvazione:**

- al fine di garantire l'incolumità per la salute umana e la sicurezza idraulica del territorio, preservando i manufatti da possibili danni, dovrà essere stralciato dagli artt. 29 e 30 delle NTO del Piano degli interventi il seguente periodo:  
*(...) "è ammessa la costruzione di piani seminterrati fino ad una profondità di ml. 1,50 dal piano campagna" (...);*
- allo scopo di conformare ai dettami del Piano Tutela delle Acque le NTO, l'art 36 "zone F – dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico" dovrà essere modificato come segue:  
*(...) Zone F4 – Parcheggi*  
*"I parcheggi pubblici esistenti della rete stradale sono riportati nelle tavole di Piano. Le aree di parcheggio di progetto potranno essere realizzate, in conformità con quanto disposto dall'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, direttamente dall'amministrazione comunale o essere inseriti all'interno degli strumenti urbanistici attuativi, mantenendone l'ubicazione e l'estensione".*
- Inoltre, con la medesima finalità del punto precedente, anche l'art. 74 "controllo del dissesto idrogeologico e della compatibilità idraulica" dovrà essere modificato come segue:  
*"(...) Le acque inquinate provenienti da piazzali di manovra e dalle aree di sosta degli automezzi dovranno essere trattate in conformità a quanto disposto dall'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto".*

**In fase di attuazione:**

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione / compensazione indicate nel RAP, negli studi specialisti (studio di compatibilità idraulica), nella relazione tecnica e nel prontuario di mitigazione architettonica ed ambientale;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità ambientali consultate.
- Nel merito della scheda d'ambito n. 6 – Ditta SOC.CO.R.SO. srl (scheda D5/10) si dovranno inoltre:
  - mettere in atto tutte le misure di mitigazione e compensazione previste nel RAP per la predetta scheda;
  - gestire le acque reflue e le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in conformità con le disposizioni delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
  - svolgere una valutazione previsionale di impatto acustico, anche per le fasi di cantiere, al fine di definire eventuali misure mitigative;
  - svolgere apposite indagini geognostiche ed idrogeologiche finalizzate a verificare



l'idoneità del suolo all'edificazione;

- indagare la tipologia dei suoli, il loro spessore, le loro qualità geo-meccaniche e idrogeologiche, al fine di valutare le geometrie e le tipologie delle fondazioni, la stabilità degli eventuali fronti di scavo, gli abbassamenti artificiali della falda;
- valutare il regime della circolazione idrica superficiale mettendo in evidenza eventuali processi erosivi estesi o localizzati;
- effettuare adeguate indagini idrogeologiche per valutare le possibili interferenze tra la falda superficiale ed il progetto nell'ottica della vulnerabilità dell'acquifero prossimo al piano campagna;

– devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:

- Dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015;

- prescrivendo:

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Gomphus flavipes*, *Lycaena dispar*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Sabanejewia larvata*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Himantopus himantopus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la



fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Ficarolo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

▪ Riconoscendo:

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 2816/2009, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13110 - Aree estrattive attive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

Rimane quanto previsto nel parere motivato della commissione VAS n.2 del 11/01/2016 al PAT del Comune di Ficarolo relativamente alla necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità gli ambiti soggetti a PUA per le parti non valutate in ambito di PAT.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



**sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS Vinca NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 7 pagine